

Nota riepilogativa delle principali disposizioni di legge riguardanti il lavoro dei minorenni stranieri: un breve *vademecum* per le famiglie di immigrati

Il documento è stato redatto dallo Sportello Stranieri di Confindustria Bergamo.
I testi sono stati verificati con le principali istituzioni locali preposte alla gestione dei fenomeni migratori.

aggiornamento: maggio 2011

⇒ **Dieci domande e dieci risposte, per agevolare i processi di integrazione**

1. A che età posso iniziare a lavorare?

Ai sensi dell'art. 3 della L. n. 977/67 l'età minima per l'ammissione al lavoro è fissata, sia per il personale italiano che straniero, al momento in cui il minore ha concluso il periodo di istruzione obbligatoria, innalzato a 10 anni dall'art. 1, comma 622 della L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007) e comunque non inferiore ai 16 anni compiuti (a partire dal 1° settembre 2007). I due requisiti (età e obbligo di istruzione) devono sussistere contemporaneamente, anche se l'obbligo dell'istruzione scolastica per 10 anni non è correlato al conseguimento di un titolo di studio, ma unicamente alla frequenza decennale presso una scuola.

Secondo l'art. 4 della L. 977/67, come sostituito dall'art. 6 comma 1 del D. Lgs. n. 345/99 e dal D.M. n. 218 del 27 aprile 2006, il divieto è derogabile nell'ipotesi di attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo, purché:

- siano autorizzate dalla Direzione Provinciale del Lavoro;
- vi sia l'assenso preventivo e scritto dei titolari della potestà genitoriale;
- non pregiudichino l'integrità psicofisica e lo sviluppo del minore, la frequenza scolastica o la partecipazione a programmi di orientamento o di formazione professionale.

In provincia di Bergamo è opportuno che la richiesta sia presentata dal datore di lavoro alla Direzione Provinciale del Lavoro con indicativamente una settimana di anticipo rispetto all'evento (sia che si tratti di riprese cinematografiche o pubblicitarie sia che si tratti di spettacoli teatrali).

Occorre allegare la seguente documentazione¹:

- certificato medico di idoneità (in originale o copia autenticata) rilasciato, a cura e spese del datore di lavoro, da un medico del Servizio Sanitario Nazionale, in corso di validità ai sensi dell'art. 8 della L. n. 977/67;

¹ Tutti i documenti devono essere presentati in originale. In caso si dovesse trattare di spettacolo itinerante i documenti originali vanno depositati presso la DPL della prima città in cui viene presentato lo spettacolo, mentre nelle successive città andranno presentate delle copie, specificando la DPL in cui sono depositati gli originali.

- assenso scritto di entrambi i genitori o del tutore, con allegato la fotocopia dei documenti di riconoscimento;
- certificato di frequenza alla scuola d'obbligo con l'indicazione dei giorni e dell'orario delle lezioni;
- eventualmente il copione sottoscritto dal legale rappresentante dell'ente richiedente;
- per i minori di età inferiore ai tre anni, certificazione di idoneità dell'ambiente dello spettacolo rilasciata da uno specialista in pediatria, puericultura o neonatologia.
- marca da bollo da 14.62 € e ulteriore marca da bollo da 14.62 € che andrà applicata sull'eventuale provvedimento.

2. Devo possedere qualche documento particolare?

Il figlio minore dello straniero con questi convivente e regolarmente soggiornante è iscritto nel permesso di soggiorno (A) o nella carta di soggiorno (B) di uno o di entrambi i genitori (art. 16 comma 4 D.P.R. n. 334/2004) fino al compimento del quattordicesimo anno di età e segue la condizione giuridica del genitore con il quale convive, se più favorevole (art. 31 L. n. 286/98 e successive modifiche).

Al compimento del quattordicesimo anno il minore può chiedere il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari (C) o di una carta di soggiorno, se ne ricorrono i requisiti. Al compimento della maggiore età può essere rinnovato il permesso di soggiorno per motivi familiari² o può essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio (D), di lavoro subordinato o autonomo, di attesa occupazione. Il numero dei permessi di soggiorno rilasciati è portato in detrazione dalle quote di ingresso definite annualmente dal c.d. "decreto flussi"³.

(A) permesso di soggiorno per lavoro:

Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro è rilasciato a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro (artt. 5 e 5 bis L. n. 189/2002). La durata del permesso è quella prevista dal contratto di soggiorno e comunque non può superare:

- a) la durata complessiva di 9 mesi, in relazione ad uno o più contratti di lavoro stagionale;
- b) la durata di un anno, in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato;
- c) la durata di due anni, in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

² A questo proposito si veda la direttiva del Ministero dell'Interno prot. n. 17272/7 del 28 marzo 2008.

³ Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 189/2002 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono annualmente definite le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo. Solo se si ravvisa l'opportunità, ulteriori decreti possono essere emanati durante l'anno. I visti di ingresso ed i permessi di soggiorno per lavoro subordinato, stagionale e autonomo sono rilasciati entro il limite delle quote predette.

Minorenni stranieri e mondo del lavoro

Il rinnovo del permesso di soggiorno può essere chiesto alla Questura della provincia di residenza 60 giorni prima della scadenza (art. 5 L. n. 286/98 come modificato dalla L. 94/2009).

(B) permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno)

Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo è il documento che consente ai cittadini extracomunitari di permanere a tempo indeterminato in Italia. Ai sensi del Decreto Legislativo n. 3/2007 che sostituisce l'art. 9 del D.Lgs. n. 286/98 e successive modificazioni, questo documento viene rilasciato allo straniero regolarmente soggiornante nel territorio italiano da almeno 5 anni che:

- sia titolare di un permesso di soggiorno in corso di validità che non rientri nelle ipotesi di esclusione individuate dal comma 3 del D. Lgs. n. 3/2007 (non possono richiedere il permesso di soggiorno di lungo periodo i titolari di un permesso di soggiorno per motivi di studio, formazione professionale, protezione temporanea, motivi umanitari, asilo, riconoscimento dello status di rifugiato, permesso di soggiorno di breve durata);
- dimostri di avere un reddito sufficiente per il sostentamento proprio e dei familiari e un alloggio idoneo.

Per le istanze presentate nell'anno 2011 il reddito annuo minimo (lordo già percepito o presunto) se si chiede il permesso di soggiorno di lungo periodo non deve essere inferiore a:

- 8.137,35 euro per un solo familiare,
- 10.849,80 euro per due familiari,
- 13.562,25 euro per tre familiari,
- 16.274,70 euro per quattro familiari,
- 10.849,80 euro per 2 o più minori di 14 anni,
- 13.562,25 euro per 2 o più minori di 14 anni e un familiare.

A partire dal 9 dicembre 2010, il rilascio di questo titolo di soggiorno per tutti i maggiori di 14 anni, è subordinato al superamento di un test di conoscenza della lingua italiana pari al livello "A2" del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue (art. 9 del D. Lgs. 286/98 come modificato dalla L. 94/2009. Decreto Min. Interno 4.06.2010 sulle modalità di svolgimento del test).

Per richiedere il permesso di soggiorno di lungo periodo si deve presentare una domanda all'Ufficio Immigrazione della Questura territorialmente competente (vedasi modello in appendice) compilando il "kit" in distribuzione presso gli Uffici Postali e inviando la domanda con raccomandata a/r. La richiesta può essere estesa al coniuge e ai figli minori conviventi e può essere presentata anche dallo straniero coniuge o figlio minore o dai genitori conviventi di un cittadino italiano o di un cittadino di uno Stato dell'Unione Europea residente in Italia.

Il documento può essere revocato solo se lo straniero commette uno dei gravi reati previsti dagli artt. 380 e

381 del codice penale. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro il lavoratore titolare di carta di soggiorno può essere assunto da un'altra azienda o dalla stessa azienda, anche a distanza di tempo. Al contrario, il lavoratore titolare di permesso di soggiorno ha un tempo limitato (pari alla residua validità del permesso stesso e comunque non inferiore a sei mesi) per trovare una nuova occupazione. Inoltre la carta di soggiorno permette di:

- fare ingresso nel territorio dello Stato in esenzione di visto;
- svolgere ogni attività lecita, subordinata o autonoma, salvo quelle che la legge espressamente vieta allo straniero o comunque riserva al cittadino italiano. Per lo svolgimento di attività di lavoro subordinato non è richiesta la stipula del contratto di soggiorno di cui all'articolo 5 bis;
- svolgere qualunque attività lavorativa autonoma o subordinata, salvo quelle espressamente vietate agli stranieri, anche se il permesso di soggiorno di lunga durata è rilasciato da un altro Paese dell'Unione Europea;
- accedere ai servizi ed alle prestazioni erogate dalla pubblica amministrazione, salvo che sia diversamente disposto;
- partecipare alla vita pubblica locale, con le forme e nei limiti previsti dalla vigente normativa.

(C) permesso di soggiorno per motivi familiari:

Ai sensi dell'art. 30 comma 2 del T.U. il permesso di soggiorno per motivi familiari consente lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo, fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro e nel rispetto delle disposizioni della legge italiana che definiscono il percorso di istruzione obbligatoria, che deve essere completato prima di poter svolgere attività lavorativa.

(D) permesso di soggiorno per motivi di studio:

Ai sensi dell'art. 14 comma 4 del D.P.R. n. 334/2004 il permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione consente inoltre l'esercizio di attività lavorative subordinate per un tempo non superiore a 20 ore settimanali, anche cumulabili per 52 settimane, fermo restando il limite annuale di 1.040 ore. La giurisprudenza e gli organi preposti al rilascio di questa tipologia di permesso sono concordi nel ritenere che se il permesso di soggiorno per studio è stato rilasciato a persona maggiorenne ma precedentemente regolarmente soggiornante in Italia da minorenni, perché legato a permesso di soggiorno per motivi di famiglia dei genitori o altro, può lavorare a tempo pieno per 40 ore settimanali.

Ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 286/98 il permesso di soggiorno per motivi di studio e formazione può essere convertito, prima della sua scadenza, in permesso di soggiorno per lavoro subordinato nell'ambito delle quote previste dal decreto sui flussi. Qualora i cittadini stranieri siano studenti universitari e conseguano, al termine del ciclo di studi, il diploma di laurea in Italia, se è stato già stipulato un contratto di soggiorno hanno diritto a convertire il permesso di soggiorno per motivi

Minorenni stranieri e mondo del lavoro

di studio in permesso per lavoro subordinato, senza rientrare nell'ambito delle quote previste dal decreto sui flussi.

3. Se ho studiato nel mio paese di origine, cosa devo fare per lavorare in Italia?

E' indispensabile che la validità del titolo di studio conseguito sia riconosciuta dalla legislazione italiana.

Qualora il richiedente sia un cittadino di un paese dell'Unione Europea, il riconoscimento avviene in base ai titoli finali, se considerati equipollenti dal Consolato italiano del paese di origine. L'interessato deve chiederne la legalizzazione e una "dichiarazione di valore" ovvero un documento rilasciato dalle autorità diplomatiche del Paese da cui proviene il titolo, che contiene anche indicazioni in merito alla tipologia di scuola, gli anni di studio e la validità ai fini lavorativi (vedasi documento in appendice).

Il cittadino extracomunitario invece può ottenere l'equipollenza del titolo di studio estero solo dopo aver acquisito la cittadinanza italiana per naturalizzazione o per matrimonio. Anche in questo caso il richiedente deve portare il titolo di studio finale (di licenza media o di scuola superiore) legalizzato e la dichiarazione di valore. Il riconoscimento è rilasciato dall'Ufficio Scolastico Provinciale (ex Provveditorato). La dichiarazione di equipollenza è preceduta da una prova integrativa di lingua e cultura italiana, secondo le norme e i programmi stabiliti con provvedimenti del Ministero della P.I. (D.M. 20 giugno 1973 e arte.379 c.a del D.Lgs. n.294/1994). Dall'effettuazione della prova sono esentati coloro che possono produrre idonee attestazioni circa la "conoscenza della lingua italiana, quali: partecipazione ad attività culturali italiane, prestazioni lavorative presso istituzioni o aziende italiane etc." ai sensi del DM 10 giugno 1982, art.5.

Chi non ha la cittadinanza italiana può richiedere la dichiarazione di valore al Consolato Italiano del Paese di origine relativa al titolo di studio conseguito nel paese di origine. Da tale dichiarazione di valore deve risultare la frequenza di n. 10 anni di scuola nel paese di origine. Questo documento garantisce l'assolvimento dell'obbligo scolastico. Se lo straniero ne è privo, deve frequentare un corso specifico (relativo soprattutto alla conoscenza della lingua italiana) e superare un esame di idoneità: in questo caso tuttavia i tempi burocratici sono particolarmente lunghi.

In particolare si consideri che se il minorenni accede in territorio italiano con 15 anni di età e senza alcun titolo di studio:

- può iscriversi in terza media
- può iscriversi ad un centro EDA (educazione degli adulti) per frequentare almeno un biennio di formazione nel caso in cui risulti analfabeta anche nella lingua di origine, al fine di conseguire la licenza media e poi proseguire la formazione.

Invece se il minorenni straniero ha più di 15 anni di età non si può più iscrivere alla scuola media ma al

centro EDA e può ottenere la licenza media dopo un anno di frequenza alle lezioni.

Infine per i minori extracomunitari soggetti all'obbligo scolastico l'accertamento della carriera scolastica pregressa (purché idoneamente attestata da documenti tradotti e convalidati dal Consolato italiano) vale ai fini del corretto inserimento nelle classi della scuola elementare e media di I° grado.

Si ricordi che il Servizio di Ispezione del lavoro della DPL, in occasione degli accessi in azienda, verifica che il minorenni straniero abbia un documento rilasciato dall'Ufficio scolastico provinciale (ex Provveditorato), dal consolato o anche da un dirigente scolastico che attesti il titoli di studio del paese di origine.

4. Con quale tipo di contratto posso essere assunto?

Il D.P.R. n. 216/2000, recante il regolamento di attuazione dell'art.68 della L. n. 144/1999, disciplina l'obbligo di frequenza di attività formative post-scuola dell'obbligo. Si tratta di un onere introdotto dalla riforma scolastica⁴ di cui alla legge n. 9/1999 e che prevede, al termine del ciclo di istruzione obbligatoria, la partecipazione del giovane ad ulteriori attività formative fino al compimento del diciottesimo anno d'età.

L'obbligo⁵ può essere assolto in percorsi anche integrati di istruzione e formazione:

- a) nel sistema di istruzione scolastica;
- b) nel sistema della formazione professionale di competenza regionale;
- c) nell'esercizio dell'apprendistato.

Il D.P.R. n. 257/2000 art. 1 comma 4 ha poi precisato che i "contratti di lavoro diversi da quelli di apprendistato, in cui siano parte giovani, devono comunque assicurare la possibilità di frequenza delle attività formative di cui alle lettere a) e b)". Attualmente l'obbligo formativo non è ancora pienamente in vigore e pertanto, ad oggi, è possibile assumere un giovane con un qualsiasi contratto di lavoro. Quando la riforma sarà a regime, le assunzioni dei minorenni potranno avvenire con contratti formativi (apprendistato) oppure con contratti che consentano l'assolvimento dell'obbligo formativo attraverso la formazione esterna offerta dai canali istituzionali (es. assunzioni con contratti a tempo determinato per il periodo estivo in cui la scuola è sospesa, assunzioni con contratto part time per lavori nel weekend nel caso in cui il giovane vada a scuola da lunedì a venerdì, nei settori in cui è

⁴ Secondo la riforma scolastica alla fine del percorso dell'obbligo scolastico (così ripartito: 5 anni di scuola elementare, 2+1 di orientamento anni di scuola media), i giovani devono adempiere al successivo obbligo formativo (per una durata di ulteriori 4 anni) che si concluderà in ogni caso al compimento del 18° anno d'età.

⁵ L'obbligo si intende comunque assolto con il conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale.

Minorenni stranieri e mondo del lavoro

consentito derogare al riposo domenicale, come turismo, alberghiero, ristorazione...).

5. Posso svolgere qualsiasi lavoro?

Ai sensi dell'art.6 della L. n. 977/67 è vietato lo svolgimento delle lavorazioni di cui all'allegato I del D.Lgs. n. 345/99 (riportato in appendice).

I minorenni possono essere comunque adibiti, per motivi didattici o di formazione professionale, alle lavorazioni, ai processi ed ai lavori indicati in tale documento, alle seguenti condizioni:

- non si ecceda il tempo necessario alla formazione stessa,
- la formazione si svolga in aula o in laboratorio adibiti ad attività formativa, oppure in ambienti di lavoro di diretta pertinenza del datore di lavoro dell'apprendista,
- vi sia la sorveglianza di formatori competenti (se il giovane è apprendista) anche in materia di prevenzione e protezione e nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza e di salute previste dalla vigente legislazione. I formatori vengono scelti sulla base delle competenze possedute e che devono trasmettere all'apprendista e possono variare di numero a seconda della azienda in cui è inserito (es. un artigiano può avere contemporaneamente più apprendisti mentre in azienda il rapporto apprendista – formatore è, solitamente, di 1:1 nel settore produttivo mentre può essere anche di tre formatori per un apprendista nel settore impiegatizio come previsto da contratto).

In ogni caso il minore che, a seguito di visita medica, risultasse non idoneo a un determinato lavoro, non può essere ulteriormente adibito allo stesso. Il giudizio di idoneità/inidoneità deve essere comunicato per iscritto al datore di lavoro, al lavoratore e ai titolari della potestà genitoriale⁶.

6. Quando lavorerò sarò trattato come un adulto?

Ci sono alcune limitazioni, che riguardano i minorenni sia italiani che stranieri.

Ai sensi degli artt. 15-17 della L. n. 977/67 il lavoro notturno dei minori è vietato⁷. Il divieto comunque non opera in casi di forza maggiore che ostacolano il

⁶In materia di sicurezza il datore di lavoro ha invece degli obblighi specifici: il datore di lavoro che abbia dei minori tra i propri dipendenti deve fare una valutazione dei rischi specifica e, secondo l'art. 7 comma 2 della L. n. 977/67, le informazioni ai lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute e sulle misure di protezione, previste dall'art. 21 del D. Lgs. n. 626/94, sono fornite anche ai titolari della potestà genitoriale.

⁷ Per notte si intende un periodo di almeno 12 ore consecutive comprendenti l'intervallo tra le 22.00 e le 6.00 oppure tra le 23.00 e le 7.00. Tali periodi possono essere interrotti nei casi di attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati o di breve durata nella giornata.

funzionamento dell'azienda, purché ricorrano le seguenti condizioni:

- a) il lavoro sia temporaneo e non ammetta ritardi;
- b) non siano disponibili lavoratori adulti;
- c) siano concessi periodi equivalenti di riposo compensativo entro 3 settimane;
- d) il datore di lavoro ne dia immediata comunicazione alla Direzione Provinciale del Lavoro, indicando i nominativi dei lavoratori, le condizioni costituenti forza maggiore e le ore di lavoro.

Inoltre l'orario di lavoro non può superare i seguenti limiti (artt. 18-19 L. n. 977/67):

- per i bambini (ovvero i minorenni fino a 15 anni) liberi da obblighi scolastici 7 ore giornaliere/35 ore settimanali;
- per gli adolescenti (ovvero i minorenni con età superiore a 15 anni) 8 ore giornaliere/40 ore settimanali.

Gli adolescenti non possono essere adibiti alle seguenti attività:

- a) trasporto di pesi per più di 4 ore al giorno, compresi i ritorni a vuoto,
- b) lavorazioni effettuate con il sistema dei turni a scacchi (aventi intervalli di durata pari ai periodi lavorati), salvo che sia consentito dai contratti di lavoro e autorizzato dalla Direzione Provinciale del Lavoro.

Infine, secondo gli artt. 20-21 della L. n. 977/67, dopo 4 ore e mezza di lavoro ininterrotto i bambini e gli adolescenti hanno diritto a 1 ora di pausa⁸, che la DPL può proibire di svolgere all'interno dei locali di lavoro.

7. Come posso ricongiungermi con i miei familiari ancora all'estero?

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 5/2007 che sostituisce l'art. 29 del D.Lgs. n. 286/98, come modificato dal D. Lgs. n. 160/2008, il cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia può ricongiungersi con i suoi familiari, chiedendo un apposito nulla osta all'ingresso allo Sportello Unico presso la Prefettura - UTG del luogo di residenza.

Possono presentare istanza per il ricongiungimento familiare gli stranieri titolari di carta di soggiorno (permesso di soggiorno CE di lungo periodo) o permesso di soggiorno valido almeno 1 anno, rilasciato per lavoro subordinato, lavoro autonomo, asilo politico, motivi religiosi, studio e famiglia, che possano dimostrare:

1. di avere un reddito annuo non inferiore all'importo dell'assegno sociale (per il 2011 pari a 5.424,90 euro) aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale stesso per ogni familiare da ricongiungere, o di un suo multiplo in caso di ricongiungimento con più familiari calcolato

⁸ I contratti collettivi o la DPL, sentite le OO.SS.LL. possono ridurre la durata del riposo a mezzora.

secondo le modalità di cui all'art. 29 del D. Lgs. n. 5/2007⁹.

Ai fini della determinazione del reddito si devono anche considerare gli eventuali familiari a carico precedentemente ricongiunti e i figli nati in Italia già iscritti sul permesso di soggiorno. Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore ai 14 anni è richiesto, in ogni caso, un reddito minimo non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale.

2. la disponibilità di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

I cittadini stranieri possono presentare la domanda di ricongiungimento per:

- il coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai 18 anni;
- i figli minori¹⁰, anche del coniuge o nati fuori dal matrimonio, non coniugati a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
- i figli maggiorenni a carico, se non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale;
- i genitori a carico, che non abbiano altri figli nel Paese di origine, ovvero genitori ultrasessantacinquenni qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute.

Il rilascio del visto nei confronti del familiare per il quale è stato rilasciato il nulla osta dallo Sportello Unico per l'immigrazione è subordinato all'effettivo accertamento dell'autenticità, da parte dell'autorità consolare italiana, della documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore età o stato di salute.

La domanda deve essere presentata esclusivamente in via telematica, per il tramite del sito internet del Ministero dell' Interno.

Lo Sportello Unico per l'Immigrazione rilascia, entro 180 giorni dalla ricezione, il nulla osta oppure il provvedimento di diniego. Si tratta tuttavia di un termine ordinatorio che nella provincia di Bergamo non sempre la pubblica amministrazione riesce a rispettare. Ottenuto il nulla osta, il familiare per il quale è stata presentata domanda di ricongiungimento dovrà richiedere il visto d'ingresso alla competente autorità diplomatico-consolare italiana presso lo Stato di residenza. Il nulla osta potrà essere utilizzato entro 6 mesi dalla data di rilascio da parte dello Sportello Unico per l'Immigrazione. Il familiare che farà ingresso in Italia dovrà presentarsi, entro 8 giorni lavorativi,

⁹ Per le istanze presentate a partire dal 2010 il reddito annuo minimo (lordo già percepito o presunto) per il ricongiungimento per un solo familiare non deve essere inferiore a 8.024,83 euro.

¹⁰ Per minori si intendono i figli, anche adottivi o affidatari sottoposti a tutela, di età inferiore a 18 anni. Inoltre si considerano minori i figli di età inferiore a 18 anni al momento della presentazione dell'istanza di ricongiungimento.

presso lo Sportello Unico per la richiesta del permesso di soggiorno per motivi familiari, che ha la stessa durata del permesso di soggiorno del familiare straniero ed è rinnovabile insieme a quest'ultimo.

8. Come potrò ottenere la cittadinanza italiana?

L'acquisizione della cittadinanza italiana è regolata dalla L. n. 91/1992, ovvero si può ottenere: 1 per nascita; 2 per beneficio di legge (in presenza di requisiti di fatto e di diritto); 3 per matrimonio; 4 per naturalizzazione.

CITTADINANZA PER NASCITA (artt. 1, 3)

La cittadinanza italiana è acquistata, per nascita o a seguito dell'adempimento di formalità amministrative,

- 1 dal figlio di padre e madre italiani anche se nato all'estero;
- 2 da chi è nato in Italia se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello stato al quale questi appartengono;
- 3 dal minore straniero o apolide adottato da cittadino italiano;
- 4 dal figlio di ignoti trovato nel territorio italiano se non venga provato il possesso di altra cittadinanza.

CITTADINANZA PER BENEFICIO DI LEGGE (art. 4)

1. Lo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, diviene cittadino¹¹ se:
 - a. presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana;
 - b. assume un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato italiano, anche all'estero, e dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana;
 - c. al raggiungimento della maggiore età risiede legalmente in Italia da almeno 2 anni e dichiara, entro un anno dal raggiungimento, di voler diventare cittadino italiano.
2. Lo straniero nato in Italia che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al compimento della maggiore età diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data¹².

¹¹ Per l'acquisto della cittadinanza lo straniero dovrà presentare una dichiarazione all'Ufficiale di stato civile del comune di residenza presentando: Atto di nascita, Certificato di cittadinanza per nascita del genitore o del nonno, Certificato di residenza (solo se richiesto).

¹² In questo caso la persona interessata deve effettuare una dichiarazione all'Ufficiale di stato civile del comune di residenza entro 1 anno dal compimento della maggiore età presentare l'atto di nascita e il certificato di residenza (solo se richiesto).

CITTADINANZA PER MATRIMONIO (art. 5)

Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano acquista la cittadinanza quando risiede legalmente da almeno due anni¹³ nel territorio della Repubblica, ovvero dopo tre anni dalla data del matrimonio, se non vi è stato scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili e se non sussiste separazione legale. Ai sensi dell'art. 6 non possono ottenere la cittadinanza gli stranieri che abbiano una condanna penale nei casi indicati dalla legge o per cui sussistano comprovati motivi inerenti alla sicurezza nazionale. La domanda (compilata su apposito modulo: modello A, riportato in appendice) va presentata al Prefetto della provincia di residenza e va indirizzata al Ministero dell'Interno. Successivamente il Ministero provvede ad emanare il provvedimento di concessione e a trasmetterlo alla Prefettura che lo consegna all'interessato. Lo straniero a cui è stata concessa la cittadinanza italiana ha 6 mesi di tempo dalla notifica, per prestare giuramento presso il Comune di residenza.

CITTADINANZA PER NATURALIZZAZIONE (art. 9)

La cittadinanza italiana può essere concessa:

- allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado (nonno/a) sono stati cittadini per nascita, o che è nato in Italia e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno 3 anni;
- allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano, legalmente residente in Italia da almeno 5 anni successivi all'adozione;
- allo straniero che ha prestato servizio alle dipendenze dello Stato italiano, anche all'estero, per almeno 5 anni;
- all'apolide e/o rifugiato legalmente residente in Italia da almeno 5 anni;
- allo straniero che risiede legalmente in Italia da almeno 10 anni.

La persona interessata deve presentare domanda (modello B riportato in appendice) alla Prefettura della provincia di residenza. La concessione avviene con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno, sentito il parere del Consiglio di Stato. I tempi previsti sono 2 anni ma possono prolungarsi. Una volta ottenuta la cittadinanza il cittadino straniero ha 6 mesi di tempo, decorrenti dalla notifica, per prestare giuramento presso il Comune di residenza.

.....

Come lo straniero titolare di carta di soggiorno, lo straniero che acquista la cittadinanza italiana ha diritto a soggiornare in Italia a tempo indeterminato anche in caso di perdita del posto di lavoro. Infatti, mentre il lavoratore straniero titolare di permesso di soggiorno che dovesse risolvere il rapporto di lavoro ha diritto a soggiornare, in attesa di una nuova occupazione, solo per un periodo pari alla residua validità del permesso medesimo e comunque non inferiore a sei mesi (art.

¹³ Art. 11 L. n. 94/2009. Il termine di due anni è ridotto della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.

22 comma 11 D. Lgs. n. 286/98 come modificato dalla L. n. 189/2002), tali limitazioni non operano per chi ottiene la cittadinanza italiana.

9. Quali sono le associazioni e le istituzioni da cui posso farmi assistere nella ricerca del lavoro?

Provincia di Bergamo

- Sportello InformaLavoro
Via Pizzo della Presolana, 19 - Bergamo

Orari: da lunedì a venerdì 9.00 - 12.30
Martedì e giovedì 14.30 - 16.30

Alcuni servizi offerti:

- informazioni sui servizi e le procedure dei Centri per l'impiego,
- informazioni per la regolare permanenza sul territorio italiano,
- informazioni sulla modulistica e sui servizi territoriali,
- informazioni sulla scuola - formazione professionale - università.

Centri per l'impiego:

- Bergamo: piazza Cavour, 1 - Bergamo
- Albino: via Serio, 2/A - Albino
- Clusone: largo Locatelli, 9 - Clusone
- Grumello del Monte: p.tta Don G. Rota, 18 - Grumello del Monte
- Lovere: via del Cantiere, 10 - Lovere
- Ponte San Pietro: via Monte Grappa, 2 - Ponte San Pietro
- Romano di Lombardia: via Rinaldo Pigola, 1 - Romano di Lombardia
- Trescore Balneario: via Locatelli, 85/87 - Trescore Balneario
- Treviglio: via Cavour, 4/6 - Treviglio
- Zogno: piazza Belotti, 1 - Zogno

Orari: da lunedì a venerdì 9.00 - 12.30

Alcuni servizi offerti:

- Accoglienza, orientamento e assistenza alle imprese e ai lavoratori stranieri sulle procedure per l'assunzione di lavoratori.

Prefettura di Bergamo

- Sportello Unico per l'Immigrazione
Via Zelasco, 3- Bergamo

Orari: lunedì, mercoledì e venerdì 9.00 - 12.30

Servizi offerti:

- procedimento relativo alla richiesta di ricongiungimento familiare,
- rilascio del nulla osta al lavoro per gli stranieri che svolgono particolari attività ai sensi dell'art. 40 del regolamento, specificate negli artt. 22 - 24 - 27 del T.U. sull'immigrazione,

Minorenni stranieri e mondo del lavoro

- raccolta delle variazioni dei rapporti di lavoro tra aziende e lavoratori extracomunitari (art. 36 bis del regolamento D.P.R. 334/04) per quanto riguarda l'inizio e la cessazione del rapporto di lavoro nonché il trasferimento di sede del lavoratore straniero.

Questura di Bergamo

- Ufficio immigrazione
Via Noli, 26 – Bergamo
tel. 035.276.111

Alcuni servizi offerti:

- disbrigo pratiche amministrative per i rinnovi del permesso di soggiorno,
- procedimento relativo alla richiesta di Carta di soggiorno

Caritas Diocesana bergamasca
Via Gavazzeni, 9 24125 Bergamo

Orari: da lunedì a venerdì 9.00 – 12.00,
su appuntamento 14.30 – 18.00

Sportelli per l'immigrazione:

- Ambito Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino

- Nei seguenti Comuni su appuntamento: Ponte San Pietro, Calusco d'Adda, Bonate Sopra, Terno d'Isola, Brembate, Chignolo d'Isola, Medolago, Solza, Pontida, Bonate Sotto, Mapello, Filago, Madone, Brembate di sopra.
- Associazione Diaconia dell'Isola
Via Colombera, 5 - Sotto il Monte
Orari: martedì e mercoledì 16.30 - 19.00
- Centro di Primo Ascolto Bonate Sopra
Piazza Vittorio Emanuele - Bonate Sopra
Orari: lunedì e sabato: 15.00 - 17.00
- Centro di Primo Ascolto Suisio
Via Brede, 4 - Suisio
Orari: lunedì 19.30 - 21.30, giovedì 16.00 - 19.00

- Ambito di Treviglio

- Via Carducci, 1 - Arcene
Orari: lunedì 18.30 - 20.00, mercoledì 20.30 - 22.00
- Piazzale Morettini, 1 - Caravaggio
Orari: giovedì 10.00 - 12.00 sabato 14.00 - 17.00
- Via XXIV maggio, 11 - Treviglio
Orari: martedì 9.30 – 11.00, giovedì 17.00 - 20.00, venerdì 11.00 – 12.30;

- Ambito territoriale Valle Seriana

- Ufficio Servizi alla Persona Piazza libertà, 1 – Albino
Orari: lunedì e mercoledì 10.00 – 12.30
- Ufficio Anagrafe Via Papa Giovanni XXIII, 8 - Lefte
Su appuntamento
- Sportello Amico Interculturale via Roma, 13 - Nembro
Orari: giovedì 17.30 – 18.30, secondo sabato del mese 9.30 – 11.00
- Ufficio anagrafe Via S. Martino, 24 - Pradalunga
Orari: giovedì 10.00 – 12.00
- Servizi alla Persona Via Gavazzeni, 1 - Ranica

Orari: su appuntamento martedì e giovedì 9.30 – 12.30
6. Ufficio Anagrafe Corso Milano, 19 – Selvino
Orari: da lunedì a venerdì 9.00 – 12.15

- Sportello Migrazioni – Bergamo

Via Borgo Palazzo, 23/B – Bergamo
Orari: per l'accoglienza: da lunedì a venerdì 11.00 - 12.30, per gli altri servizi: da lunedì a sabato dalle 9.00 alle 12.30 e il giovedì dalle 13.30 alle 17.00

- Consorzio Servizi Val Cavallina

- Via Don L. Zinetti, 1 - Casazza (c/o Comunità Montana Val Cavallina)
- Via Fratelli Calvi presso Centro Zelinda - Trescore Balneario
Orari: lunedì 9.00 - 12.00 e venerdì 14.00 – 18.00

- OASI (Organizzazione Agenzie Servizi Immigrazione) – Costa Volpino

Via Nazionale, 143 - Costa Volpino (c/o Domus Civica)
Orari: lunedì mercoledì e giovedì 20.00 - 22.00, sabato 15.00 - 19.00

- Sportello immigrazione - Romano di Lombardia

Sala Riunioni, 2 Rocca Viscontea - Romano di Lombardia
Orari: lunedì 9.30 – 12.30, martedì 15.00 – 17.00, venerdì 18.00 – 19.00

- Sportello informativo per l'immigrazione "Dounia" - Valle Imagna – Villa d'Almè Azienda territoriale per i Servizi alla Persona

- Via Valer, 2 - S. Omobono Terme
Orari: martedì 14.30 – 18.30
- Via Locatelli Milesi, 16 - Villa d'Almè, c/o biblioteca
Orari: martedì 9.00 - 13.00

- Ufficio Stranieri – Seriate

Piazza A. Alebardi, 1 – Seriate
Orari: lunedì mercoledì e venerdì 8.45 – 12.30, sabato 8.45 – 12.00, martedì su appuntamento, giovedì mattina su appuntamento, pomeriggio 15.00 – 17.30

- Sportello informativo per stranieri Agorà – Stezzano

- Associazione Mani Amiche Via Santuario, 15 - Stezzano
Orari: martedì 14.30 – 17.30, mercoledì 9.00 – 12.00 e 16.30 – 19.30, sabato 9.00 – 12.00
- Comune Via Papa Giovanni XXIII, 17 - Azzano San Paolo
Orari: primo mercoledì del mese 16.30 – 19.30
- Comune Via Cesare Battisti - Urgnano
Orari: terzo sabato del mese 9.00 – 12.00

- Sportello immigrazione – Verdellino (Zingonia)

Viale degli oleandri, 25/27 - Verdellino
Orari: lunedì 16.30 – 18.30

Minorenni stranieri e mondo del lavoro

- Sportello immigrazione "Il Faro" - Comunità Montana Monte Bronzone e Basso Sebino

c/o piano terra della Comunità Montana Via Roma, 35
- Villongo

Orari: mercoledì e sabato 9.30 -12.30

Alcuni servizi offerti dagli sportelli per l'immigrazione:

- informazioni per l'ingresso e la regolare permanenza sul territorio italiano,
- indicazioni sui servizi territoriali,
- informazioni sulla modulistica,
- informazioni per i datori di lavoro,
- informazioni sulla scuola, progetti di alfabetizzazione e mediazione.

10. Come tutelo i miei diritti?

In caso di maltrattamento sul posto di lavoro o sfruttamento del genitore il minore può rivolgersi all'assistente sociale del proprio Comune di residenza. Ogni Comune ha un assistente sociale che riceve in diversi momenti della settimana. Per conoscere gli orari di ricevimento dell'assistente sociale il minore deve mettersi in contatto con il Comune (visitando il sito internet, telefonando, andando direttamente presso la sede).

In particolare per i residenti nel Comune di Bergamo è attiva una "Unità operativa minori" che si occupa anche di programmare, coordinare e gestire gli interventi sociali in collegamento con le Assistenti sociali territoriali e di curare i rapporti con l'Autorità giudiziaria. In prima istanza è comunque meglio rivolgersi all'assistente sociale di base prima di rivolgersi all'Unità operativa minori.

La sede dell'Unità operativa minori è a Bergamo in via San Martino della pigriaza, 52.

Anche gli sportelli immigrazione assicurano, tra i loro servizi, un punto di ascolto e di accoglienza presso i quali i minori possono rivolgersi.

Appendice

- Modello carta di soggiorno;
- Allegato 1 "informazioni sulle disposizioni e modalità relative alla richiesta di equipollenza dei titoli di studio stranieri conseguiti da cittadini italiani".
- Allegato I L. n. 977/67 "lavorazioni vietate";
- Modello A e B cittadinanza;